

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG
PROVINCIA DI TRENTO

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO EX ART. 36 BIS DELLA L.P. N. 13 DEL 2007 A
COPERTURA DELLE SPESE AMMISSIBILI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI
AGGREGAZIONE TERRITORIALI DELLA COMUNITA' ROTALIANA KÖNIGSBERG**

1. la Comunità Rotaliana Königsberg con sede legale in Mezzocorona– Via Cavallegeri di Alessandria 19
- C.F. 96086070222 e P. IVA 02237040221, rappresentata per la firma del presente atto dal Segretario
Generale dott.ssa [REDACTED], domiciliata per la carica presso la sede a Mezzocorona, via Cavallegeri
di Alessandria n. 19

E

2. Ente _____, codice fiscale e part. Iva n. _____ con sede legale
in _____ – via _____ n. _____, rappresentata per la firma del presente atto da
_____ nato a _____ il _____ il quale interviene nel presente
atto in qualità Presidente e legale rappresentante dell'Ente;

PREMESSO CHE

- con il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. è stato approvato il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale” (di seguito denominato “Regolamento”) con conseguente avvio del nuovo regime degli affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali introdotto nell’ordinamento provinciale dalla L.P.13/2007.
- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 di data 23.12.2024 è stato approvato il nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 17.04.2025, sono state approvate le nuove linee guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio assistenziali in provincia di Trento, ed in particolare l'allegato E “Linee guida in materia di finanziamento a contributo di servizi, interventi e attività sociali” individua alla lettera A i contributi per la realizzazione di interventi e progetti previsti dalla legge provinciale sulle politiche sociali del 2007 con riferimento ai *“contributi per la realizzazione di servizi e interventi socio-assistenziali”*, stabilendo che sono finanziabili con tale strumento *“gli “interventi socio-assistenziali” come definiti ed elencati agli artt. da 31 a 34 della L.P. 13/2007 e disciplinati nel Catalogo dei servizi socio-assistenziali, adottato ai sensi dell’art. 3 del D.P.P. 3/2018. Gli interventi non inclusi nel Catalogo sono finanziabili con questo strumento, se non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 38 della medesima legge provinciale in quanto attività innovative e sperimentali (v. infra punto 3). Ai fini di cui all’art. 36 bis, il termine “interventi” comprende anche attività di sussidiarietà pura, le quali, pur rientrando nelle definizioni generali contenute negli artt. da 31 a 34 della L.P. 13/2007, non sono assurgibili a veri e propri servizi”*.
- con decreto del Presidente n. 151 di data 27.11.2025 è stato approvato il Bando per la concessione di un contributo ai sensi dell’art. 36 bis della L.P 13/2007 a copertura delle spese relative alla gestione del Centro di aggregazione territoriale – Comunità Rotaliana Königsberg.
- con decreto del Presidente n. [REDACTED] del [REDACTED] si è approvata la graduatoria di merito dei soggetti proponenti e la concessione del contributo ai sensi dell’art. 36 bis della L.P. 13/2007 a [REDACTED]

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto e destinatari del Servizio

1. La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell’art 12 L. 241/1990 e dell’art. 19 L.P. 23/1992, la

concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis L.p. 13/2007, a totale copertura delle spese relative ai "Centri di aggregazione territoriale" sul territorio della Comunità Rotaliana Königsberg. All'interno di tale servizio sono ricomprese eventuali attività aggiuntive volte all'organizzazione di interventi per le famiglie sul tema della conciliazione del tempo famiglia - lavoro nel periodo estivo.

2. Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione di servizi e interventi da attuare sul territorio della Comunità Rotaliana Königsberg finalizzati a creare spazi d'incontro, per la generalità dei minori e giovani del territorio, nel quale gli operatori svolgono un ruolo di guida e di stimolo per l'avvicinamento alla pratica di alcune attività sportive, espressive e formative. Destinatari del servizio sono: minori e giovani di età tra gli 6 e i 30 anni. Possono essere attivate iniziative intergenerazionali al fine di favorire l'integrazione e l'inclusione sociale. Il servizio è rivolto a minori e giovani di età tra gli 11 e i 30 anni. L'organizzazione delle attività è rivolta a gruppi di età omogenei. Per specifici progetti è possibile prevedere un'organizzazione delle attività che coinvolga persone di età diverse (gruppi intergenerazionali) genitori e nuclei con bambini da 0 a 10 anni (descrizione da Catalogo).

3. Tali servizi e interventi comportano il necessario rispetto di obblighi ed adempimenti di servizio pubblico.

Articolo 2

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal 01 gennaio 2026 e termina il 31 dicembre 2026, con possibilità di eventuale proroga espressa per un ulteriore anno.

Articolo 3

Attività svolte dal soggetto beneficiario e collaborazione della Comunità Rotaliana Königsberg

2. Gli interventi di cui all'articolo 1 saranno realizzati dal soggetto beneficiario [REDACTED], secondo le modalità specificate nel Bando e nel progetto offerto.

3. In particolare, il soggetto beneficiario assume specifico impegno verso la Comunità Rotaliana Königsberg a realizzare le attività dettagliate nel progetto, secondo i canoni di massima diligenza e nel rispetto dei principi etici che caratterizzano le azioni sociali svolte dal terzo settore.

4. La Comunità Rotaliana Königsberg, d'altra parte, si impegna ad agevolare secondo buona fede gli interventi progettati ed affidati al soggetto beneficiario [REDACTED], garantendo allo stesso il supporto necessario perché l'azione sociale progettata si possa inserire proficuamente nel quadro delle politiche sociali esistenti.

Articolo 4

Modalità di attivazione del servizio

1. L'accesso al servizio avviene in modo diretto. Il Servizio Sociale Territoriale ha l'opportunità di segnalare situazioni relative a ragazzi in carico per le quali si reputa opportuno un inserimento.

Articolo 5

Clausola sociale

1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 32 della L.P. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione dei servizi, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente alle unità di personale di cui alla Tabella pubblicata unitamente al bando con funzioni educative o di coordinamento, già impiegati nei Servizi oggetto del contributo e comunque entro il limite indicato all'art. 6, comma 7

2. Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti al 30 giugno 2025. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Comunità si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 6

Trattamento e requisiti del personale

1. Per lo svolgimento delle attività del servizio il soggetto beneficiario, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità Rotaliana Königsberg, si avvarrà di personale, di entrambi i generi.

2. Il soggetto beneficiario è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 4, il soggetto beneficiario è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020 e l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 5, l'ottanta per cento del personale assunto a decorrere dalla stipula della presente Convenzione con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale con i minori, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalla scheda 5.4 "Centri di aggregazione territoriale" del catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo medesimo.

5. A tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con i minori, ivi compreso il personale assunto

fino al 6 febbraio 2020, si applicano i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., di seguito Regolamento).

6. Gli operatori e le altre figure professionali a contatto diretto con l'utenza per il servizio di Centro di aggregazione territoriale, sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte e orientativamente il rapporto operatori/utenti è di 1/15.

7. Le ore di coordinamento costituiscono il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza nei Centri, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.

8. Il Soggetto Gestore assicura:

a) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, che può essere svolta anche da professionisti interni al Soggetto Gestore non coinvolti nella gestione del Centro; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Gestore;

c) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;

d) che il personale operi prontamente e costantemente in modo professionale al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione;

e) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;

f) la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro

g) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa.

9. All'avvio del Servizio il soggetto gestore comunica alla Comunità i nominativi del personale dedicato al progetto incluso il coordinatore, con le generalità complete e le rispettive qualifiche e orario di servizio. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre quindici giorni da ciascuna variazione.

Articolo 7

Orario del servizio

1. Il Centro di aggregazione territoriale dovrà prevedere aperture pomeridiane e serali, concordate con la Comunità, con cadenza da definire in base al periodo e alle attività proposte. In particolare il Centro di aggregazione territoriale dovrà assicurare una articolazione oraria minima che consenta:

- La progettazione e l'erogazione di attività/servizi/iniziative trasversali da assicurare sull'intero territorio della Comunità;
- La progettazione e l'erogazione di attività/servizi/iniziative assicurate presso la rispettiva sede del

Comune o sul territorio del Comune, assicurando in tal modo almeno 6500 ore frontali su tutto il territorio, ripartite fra i vari Comuni come indicato nel progetto presentato approvato dal Servizio socio-assistenziale della Comunità Rotaliana Königsberg.

Articolo 8

Struttura

Le strutture idonee allo svolgimento del Servizio saranno messe prevalentemente a disposizione dai Comuni con le modalità definite dalle singole Amministrazioni Comunali. Ciascuna struttura deve rispettare i requisiti strutturali previsti dal Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (ambito semi residenziale requisiti da 5 a 7). Il possesso di tali requisiti strutturali ricade come obbligo di rapporto diretto tra il Comune proprietario della struttura messa a disposizione e il soggetto gestore. Altresì il soggetto gestore deve mantenere le strutture utilizzate e messe a disposizione dai Comuni in buono stato e provvedere alla loro manutenzione ordinaria, per tutta la durata della Convenzione. Eventuali danni arrecati alle strutture dovranno essere risarciti dal soggetto gestore direttamente ai Comuni, secondo gli accordi con i medesimi.

Articolo 9

Attività dei Servizi, e compartecipazione

1. I servizi attivati nel Centro possono prevedere attività integrate in linea con l'articolo 1. della presente convenzione.
2. Le attività del servizio **Centro di aggregazione territoriale** sono indicativamente le seguenti:
 - attività strutturate e non, di accoglienza, di incontro, di intrattenimento, di socializzazione basate sulla relazione;
 - attività di sostegno all'esercizio delle autonomie personali;
 - attività di supporto socio-educativo e scolastico;
 - attività espressive, creative, gestuali, musicali, manuali svolte a livello di gruppo;
 - attività legate allo svago e al tempo libero (escursioni, gite, soggiorni estivi, eventi comunitari, feste, giochi, tornei, etc.), compreso l'eventuale accompagnamento;
 - attività fisiche e sportive non agonistiche;
 - attività di informazione, orientamento e accompagnamento rispetto alle opportunità offerte dal territorio;
 - attività di promozione, sensibilizzazione, formazione e volontariato, iniziative di cittadinanza attiva e digitale;
 - attività di supporto alla genitorialità.
3. Premesso che il pasto è una delle possibili attività da poter svolgere presso questa tipologia di Centri, pur non obbligatoria, laddove previsto (anche in alcuni determinati periodi/giorni), gli utenti che partecipano alle attività del Centro potranno eventualmente usufruirne. Il costo del pasto eventualmente previsto fra le attività è a carico delle famiglie.

Articolo 10

Altri obblighi e prerogative del Soggetto Gestore in relazione allo svolgimento dei Servizi

1. Il Soggetto Gestore:

- a) deve adempiere a tutti gli obblighi di servizio pubblico, come prescritto nei precedenti articoli;
- b) deve adempiere a tutte le attività progettuali presentate in sede di partecipazione al Bando per la concessione di contributo;
- c) deve rispettare le disposizioni legislative in materia fiscale, previdenziale e assicurativa, di sicurezza e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- d) deve riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto e delle sue attività/servizi/iniziative, il logo della Comunità Rotaliana – Königsberg e dei Comuni del suo territorio e la seguente dicitura *“iniziativa finanziata dalla Comunità Rotaliana – Königsberg e dai Comuni del suo territorio”*;
- e) deve utilizzare prioritariamente le strutture di cui all'art. 8 messe a disposizione dai singoli Comuni;
- f) deve comunicare i dati degli accessi, delle frequenze e degli interventi con le modalità stabilite dalla Comunità;
- g) deve assicurare:
 - la presenza degli educatori/operatori sociali con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte, nel rispetto del rapporto operatore-utente previsto dal Catalogo (1:15);
 - la consumazione del pasto e della merenda, se previsti;
 - la previsione di regole organizzative e comportamentali all'interno delle strutture atte ad evitare comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità dei minori e dei giovani presenti, oltre che degli operatori, nonché a sviluppare il senso del rispetto delle regole del vivere civile e promuovere il benessere del gruppo;
 - momenti di verifica sul “clima” di gruppo all'interno delle strutture, con particolare attenzione a favorire l'instaurarsi di un positivo contesto socio educativo e relazionale tra minori/giovani e operatori, volontari e soggetti esterni, anche in termini di sperimentare il supporto tra pari;
 - lo sviluppo del legame con il territorio di riferimento e con le risorse e i servizi ivi presenti nonché di individuare eventuali possibili contesti di volontariato nei quali poter svolgere attività con i minori e i giovani, favorendo anche lo sviluppo di reti di prossimità e cittadinanza attiva, nonché la conoscenza e la visibilità sociale positiva del servizio all'interno del contesto di riferimento;
- h) deve individuare la figura del coordinatore che abbia le seguenti funzioni:
 - organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali;
 - organizzazione con regolarità, almeno mensili, degli incontri dell'equipe educativa;
 - garanzia e controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di

- rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
- promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - costante verifica della qualità del servizio;
 - contatto regolare e massima collaborazione con il servizio sociale della Comunità e le altre Istituzioni esterne;
 - condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il servizio sociale della Comunità;
- i) può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere ai Servizi secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività e a seguito di una formazione interna;
- j) deve produrre annualmente la relazione finanziaria al rendiconto come da schema parte integrante del presente Accordo;
- k) deve stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale unico di euro 3.000.000,00 a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose proprie e/o di terzi in dipendenza dell'espletamento delle attività svolte ai sensi della presente convenzione. La suddetta copertura assicurativa dovrà essere garantita per tutto il periodo di validità della presente convenzione;
- l) deve pubblicare la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
- m) deve pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Articolo 11

Obblighi della Comunità e rapporti con i Servizi

1. Prima dell'avvio dei Servizi da parte del Soggetto Gestore, la Comunità si impegna ad agevolare secondo buona fede gli interventi progettati ed affidati al Soggetto Gestore, garantendo allo stesso il supporto informativo e l'attività di coordinamento necessari perché l'azione sociale progettata si possa inserire proficuamente nel quadro delle politiche sociali esistenti.

Articolo 12

Sicurezza

1. È obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla concessione di contributo per la gestione dei servizi di cui alla presente convenzione, Titolare del trattamento è la Comunità Rotaliana Königsberg, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dei servizi oggetto di contributo, il Soggetto Gestore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Comunità, o ad altri aventi diritto.

Il trattamento di tali dati, da parte del Soggetto Gestore dei Servizi, deve avvenire esclusivamente in ragione dei servizi oggetto di contributo. Pertanto, con la stipula della presente convenzione, il Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata della presente convenzione e si considera revocata a completamento della gestione dei Servizi.

3. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento dell'incarico di Responsabile del trattamento dei dati sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

Articolo 14

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Articolo 15

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Comunità assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 165.000,00 per il periodo di un anno dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno.

2. La liquidazione del contributo, di cui al comma 1 per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2026, verrà così

suddivisa:

- 25% quale primo acconto complessivo del contributo entro il 31 marzo 2026;
- 25% quale secondo acconto complessivo del contributo entro il 30 giugno 2026;
- 25% quale terzo acconto complessivo del contributo entro il 30 settembre 2026;
- 25% entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento su presentazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite inerenti ai servizi, come indicato all'art. 14 del Bando e come da modello di rendicontazione allegato alla presente convenzione.

La rendicontazione finale dovrà essere corredata da una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio finanziario dell'anno solare di riferimento, oltre ad una relazione sociale sull'attività svolta, contenente i dati di presenza dell'utenza ai servizi (anche suddivisi in base ai Comuni al cui interno si sono svolte le attività e ai Comuni di residenza degli utenti che ne hanno usufruito) nonché le giornate e gli orari di apertura delle sedi del Centro e del personale assegnato ai servizi medesimi. A corredo della rendicontazione annuale dovrà essere presentata la documentazione probatoria delle entrate e delle spese effettivamente sostenute nell'anno rendicontato o, in alternativa, idonea documentazione (dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti la veridicità di quanto esposto a consuntivo e l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nel rendiconto annuale dei servizi oggetto di contributo).

3. Il contributo di cui al comma 1, sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di protocollazione agli atti della Comunità della domanda di liquidazione, inviata dal Soggetto gestore, previa verifica del DURC.

4. La Comunità potrà chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa e delle entrate esposti nella rendicontazione. In tal caso la liquidazione del saldo del contributo potrà essere sospesa previa adeguata comunicazione al Soggetto Gestore.

5. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate ai servizi risulti superiore al contributo massimo stabilito al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.

6. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo effettivo a titolo di acconto, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 16

Rideterminazione contributo

1. L'importo del contributo di cui all'art. 15 potrà essere rideterminato, con riconoscimento di maggiori oneri attraverso apposito provvedimento amministrativo, senza necessità di revisione del presente Accordo, in caso di aumenti dovuti a rinnovi dei contratti collettivi di lavoro, nazionale e provinciale, delle cooperative sociali, delle organizzazioni del terzo Settore e degli altri soggetti privati senza scopo di lucro.

Articolo 17

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

Articolo 18

Decadenza, rinuncia, revoca del contributo e inadempimento da parte del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
 - b) in caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dal Regolamento;
 - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accREDITamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
 - e) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 17, comma 2 della presente convenzione.
2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.
3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.
4. La Comunità si riserva la possibilità di revoca del contributo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato ai servizi alla Comunità o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.
6. È fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei servizi.
7. Qualora la Comunità riscontri inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le stesse verranno segnalate, in prima istanza verbalmente ed invia bonaria, al legale rappresentante del Soggetto Gestore. Se la segnalazione in prima istanza non sortirà effetto, le inadempienze saranno successivamente contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento previo contraddittorio. Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, la Comunità si riserva di dar corso alla

revoca dal contributo e alla conseguente procedura di risoluzione della presente convenzione. La Comunità si riserva quindi la facoltà di risolvere in ogni momento la presente convenzione, previo espletamento della procedura di cui al presente comma, per gravi inadempienze da parte del Soggetto Gestore rispetto a quanto concordato nel progetto offerto.

Articolo 19

Monitoraggio dei Servizi e revisione della convenzione

1. La Comunità e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione, almeno semestrali, delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento dei Servizi.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione in caso di eventi straordinari, non previsti e indifferibili che comportano la necessità di una ridefinizione dei Servizi.

Articolo 20

Controversie

1. Eventuali controversie non definite in via bonaria saranno devolute alla competenza del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Articolo 21

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.
2. Parti integranti e sostanziali del presente Accordo sono i seguenti documenti:
 - progetto
 - preventivo finanziario

Articolo 23

Privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall'Ufficio socio-assistenziale in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione nei soli casi previsti dalla legge. Titolare del trattamento è l'Ente (e-mail: protocollo@comunitarotaliana.tn.it, PEC: comunita@pec.comunitarotaliana.tn.it, sito internet: <https://www.comunitarotaliana.tn.it/>), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). L'informativa completa è a disposizione presso gli uffici della Comunità e sul sito istituzionale

<https://www.comunitarotaliana.tn.it/>. E' possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 24

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

COMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG

IL SEGRETARIO GENERALE

DELLA COMUNITA' ROTALIANA

KÖNIGSBERG

soggetto gestore _____.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato parte integrante alla bozza di accordo di collaborazione

RENDICONTO FINANZIARIO			
ENTRATE		SPESE	
		A) SPESE DIRETTAMENTE IMPUTABILI AL SERVIZIO	
QUOTE DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ A CARICO DELLE FAMIGLIE		SPESA PER PERSONALE EDUCATIVO A DIRETTO CONTATTO CON I RAGAZZI	- €
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE		SPESA DI BACK-OFFICE PERSONALE EDUCATIVO (ESCLUSO IL COORDINAMENTO): PREPARAZIONE DELL'ATTIVITÀ, CONFRONTO E SEGRETERIA	- €
DONAZIONI O CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI (SPECIFICARE):		SPESA PER PERSONALE DI COORDINAMENTO	- €
		SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE ALL'EQUIPE DEGLI OPERATORI E PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI EVENTUALI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE E DEI VOLONTARI	- €
		SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA	- €
		SPESE ALIMENTARI E PER MATERIALE DI CONSUMO	- €
		SPESE RIFERIBILI A SERVIZI DI TRASPORTO	- €
ALTRE ENTRATE NON RICOMPRESE AI PUNTI PRECEDENTI (SPECIFICARE):		SPESA PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE	- €
		ALTRE SPESE NON RIFERIBILI ALLE VOCI SOPRA RIPORTATE (DA DETTAGLIARE AI FINI DELL'EVENTUALE AUTORIZZAZIONE)	- €
		B) SPESE PER L'IMMOBILE IN CUI SI SVOLGE IL SERVIZIO	
		SPESA PER UTENZE	- €
		EVENTUALI SPESE PER MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE	- €
		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	- €
		C) SPESE GENERALI	
		SPESE GENERALI	- €
TOTALE ENTRATE	- €	TOTALE SPESE	- €
DISAVANZO	- €		

RELAZIONE FINANZIARIA AL RENDICONTO
ANNO _____

Descrizioni specifiche relative alle spese

SPESA PER PERSONALE EDUCATIVO A DIRETTO CONTATTO CON I RAGAZZI

SPESA DI BACK-OFFICE PERSONALE EDUCATIVO (ESCLUSO IL COORDINAMENTO):
PREPARAZIONE DELL'ATTIVITÀ, CONFRONTO E SEGRETERIA

SPESA PER PERSONALE DI COORDINAMENTO

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE ALL'EQUIPE DEGLI OPERATORI E PER LA
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI EVENTUALI GIOVANI IN SERVIZIO
CIVILE E DEI VOLONTARI

SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA

SPESE ALIMENTARI E PER MATERIALE DI CONSUMO

SPESE RIFERIBILI A SERVIZI DI TRASPORTO

SPESA PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE

ALTRE SPESE NON RIFERIBILI ALLE VOCI SOPRA RIPORTATE

SPESE PER UTENZE

SPESE PER MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE

SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA

Descrizioni specifiche relative alle entrate

QUOTE DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ A CARICO DELLE FAMIGLIE

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

DONAZIONI O CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI

ALTRE ENTRATE NON RICOMPRESE AI PUNTI PRECEDENTI
